O S S E R V A Z I O N I

La Lucart ha presentato la VIA per la costruzione di un impianto di co.incenerimento per il recupero energetico e di materia di rifiuti propri e NON per avere l'autorizzazione alla gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti in generale (nel cui caso la competenza sarebbe stata della Regione - art 208 dlgs 152/2006): **dunque si tratta di procedura semplificata della gestione dei rifiuti** in quanto trattasi di "smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto" art 214 comma 2 dlgs 152/2006.
Si applicano quindi,a mio parere,le Normative cui Lucart fa riferimento,che riguarderebbero le " cosiddette" procedure semplificate.

Cartiera Lucchese S.p.A. Studio di Impatto Ambientale
Pagina 33 SIA (Leggasi testualmente)
Ciò premesso, si ritiene comunque che il caso in esame, anche in conseguenza degli esiti dell'iter di compatibilità ambientale già avviato in passato, non comporti oggi alcuna discrasia in merito all'iter procedurale da seguire, sia ai sensi della normativa nazionale che di quella regionale. ***Il progetto riguarda, in estrema sintesi, l'installazione di un impianto di recupero energia e materia e generazione elettrica a fonte rinnovabile presso l'attuale stabilimento cartario di Decimo***

Quanto sopra,detto da Lucart,collide con la definizione di Coinceneritore,definizione che costituisce le fondamenta di tutto lo studio.

Inoltre riassumiamo ,per maggiore comodità di chi legge,il quadro Normativo che ci consente di sostenere le contraddizioni riscontrate ad un approfondito esame della fattispecie.
La domanda prodotta da Lucart fa riferimento al **DLgs 133/2005**,ma lo stesso decreto per la " ***definizioni di rifiuto***" fa espresso riferimento al ***DLgs 22 /1997*** che è stato poi sostituito dal ***DLgs 152/2006***.
Per quanto concerne il rifiuto non possiamo che far fare riferimento al
Sopracitato ***DLgs***
Secondo quest'ultimo le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'***Allegato C*** alla IV°parte del Dlgs stesso sono si riferite alla cosiddetta ***"Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate"*** di cui agli articoli 214-216,ma in linea del tutto cogente,la determinazione delle tipologie di rifiuto,fanno tuttora riferimento ad un decreto Ministeriale cassato dalla " Finanziaria 2007. Il comma 5 dell'art 264 stabilisce infatti che, sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai **decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998** e **12 giugno 2002, n. 161.**

D.L.gs 3 aprile 2006, n. 152, art. 264

264. (Abrogazione di norme).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della IV° parte del presente decreto sono abrogati,

escluse le disposizioni di cui il presente decreto che ne prevede l'ulteriore vigenza:
a) la L. 20 marzo 1941, n. 366;
b) il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
c) il D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione dell'art. 9 e dell'art. 9 quinquies come riformulato dal presente decreto.
Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla già citata IV° parte del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'art. 9 quinquies, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 1988, n, 475, che continuano quindi ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla IV°parte del presente decreto;
d) il D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli artt. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies;
e) il D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l'art. 29 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427;
g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'art. 103 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
h) l'art. 5, comma 1 del D.P.R. 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994;
i) il D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del sopradetto decreto;
l) l'art. 14 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dall'art. 14 della L. 8 agosto 2002, n. 178;
m) l'art. 9, comma 2 bis della L. 21 novembre 2000, n. 342, ultimo periodo, dalle parole: «i soggetti di cui all'artico 38 comma 3 lettera a)» sino alla parola: «CONAI»;
[n) l'art. 19 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504] (1);
o) gli artt. 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della IV°parte del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il D.L.gs. 5 febbraio 1997, n. 22, il D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 95 e il decreto 16 maggio 1996, n. 392 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'art. 11 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;
p) l'art. 19 della L. 23 marzo 2001, n. 93.
2. Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400 adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

(1) Questa lettera è stata soppressa dall'art. 2, comma 44, del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4. È fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

D.L.gs 3 aprile 2006, n. 152, art. 214

PARTE IV°
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

(omississ)

214. (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate).
1. Le procedure semplificate di cui al presente Capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 178, comma 2 (1).
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e **le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto** sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli artt. 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
[3. Il comma 2 può essere attuato anche secondo la disciplina vigente per gli accordi di programma di cui agli artt. 181 e 206 e nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia] (2).
4. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del D.L.vo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano inferiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.L.vo 11 maggio 2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli artt. 215, comma 2 e 216, commi 1, 2 e 3.
5. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.
6. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato II del regolamento **CEE 1° febbraio 1993, n. 259**.
7. Per la tenuta dei registri di cui agli artt. 215, comma 3 e 216, comma 3 e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla Sezione regionale dell'Albo il diritto di iscrizione annuale di cui all'art. 212, comma 26.
8. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in

materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli artt. 208, 209, 210 e 211.
9. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli artt. 19 e 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 21 della L. 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia.

(1) Le parole: «ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 178, comma 2», sono state aggiunte dall'art. 2, comma 32, del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4.
(2) Questo comma è stato soppresso dall'art. 2, comma 32, del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4.
(3) Le parole: «alla sezione competente dell'Albo di cui all'articolo 212.» sono state così sostituite dalle parole: «alla provincia.», dall'art. 2, comma 32, del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4.

215. (Autosmaltimento). 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente (1), che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
3. La provincia (2) iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone (3) con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli artt. 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

(1) Le parole: «alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente», sono state così sostituite dalle parole: «alla provincia territorialmente competente», dall'art. 2, comma 33, del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4.
(2) Le parole: «La sezione regionale dell'Albo», sono state così sostituite dalle parole: «La provincia», dall'art. 2, comma 34, del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4.
(3) Le parole: «la Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e

delle condizioni di cui al comma 1, la medesima Sezione propone alla provincia di disporre», sono state così sostituite dalle parole: «La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone», dall'art. 2, comma 35, del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4. N.d.R.: Si segnala che la modifica riportata non comprende l'incipit del comma, ossia la parola: «Qualora» che, per ragioni legate alla scorrevolezza del testo, abbiamo eliminato, in attesa di un sollecito intervento del Legislatore.

216. (Operazioni di recupero). 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente (1), entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'art. 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'art. 227, comma 1, lettera c) e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia (4) iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma l;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone (5), con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni

qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'art. 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.
7. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attività per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'art. 214, comma 4, lettera b) e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonchè (2) come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 e dal relativo decreto legislativo di attuazione 29 dicembre 2003, n. 387.

[9. Con apposite norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, è individuata una lista di rifiuti non pericolosi maggiormente utilizzati nei processi dei settori produttivi nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) diffusione dell'impiego nel settore manifatturiero sulla base di dati di contabilità nazionale o di studi di settore o di programmi specifici di gestione dei rifiuti approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
b) utilizzazione coerente con le migliori tecniche disponibili senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
c) impiego in impianti autorizzati] (3).
[10. I rifiuti individuati ai sensi del comma 9 sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli artt. 188, comma 3, 189, 190 e 193 nonchè alle relative norme sanzionatorie contenute nella parte quarta del presente decreto. Sulla base delle informazioni di cui all'art. 189 il Catasto redige per ciascuna provincia un elenco degli impianti di cui al comma 9] (3).
11 Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.
13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.
15 . Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni

regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente (6).

(1) Le parole: «alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente», sono state così sostituite dalle parole: «alla provincia territorialmente competente», dall'art. 2, comma 36, del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4.
(2) Le parole: «in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonchè», sono state aggiunte dall'art. 2, comma 36, del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4.
(3) Questo comma è stato soppresso dall'art. 2, comma 36, del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4.
(4) Le parole: «La sezione regionale dell'Albo», sono state così sostituite dalle parole: «La provincia», dall'art. 2, comma 37, del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4.
(5) Le parole: «la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre», sono state così sostituite dalle parole: «La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone», dall'art. 2, comma 38, del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4. N.d.R.: Si segnala che la modifica riportata non comprende l'incipit del comma, ossia la parola: «Qualora» che, per ragioni legate alla scorrevolezza del testo, abbiamo eliminato, in attesa di un sollecito intervento del Legislatore.
(6) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 39, del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4.

ALLEGATI alla IV°parte

D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, Allegato A

Allegato 17
1. Categorie di rifiuti
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati;
Q2 Prodotti fuori norma;
Q3 Prodotti scaduti;
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione;
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.);
Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.);
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.);
Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.);
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);
Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.);
Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.);
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata;
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.);
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni;
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, Allegato B

Allegato 18
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica.
I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
Operazioni di smaltimento
D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica);
D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli);
D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali);
D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.);
D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente);
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione;
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
D10 Incenerimento a terra;
D11 Incenerimento in mare;
D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.);
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, Allegato C: Operazioni di recupero

Allegato 19
Operazioni di recupero
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
R2 Rigenerazione/recupero di solventi;
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi;
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti;
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10;

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
[R14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente] (1).

(1) Questa voce è stata soppressa dall`art. 2, comma 42 bis, del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4.

Si conclude che le contraddizioni riscontrate sulle Normative di riferimento che inquadrano prima il progetto come ***" IMPIANTO A BIOMASSE"*** collide con l'altra ipotesi di inquadramento come ***" COINCENERITORE"*** e che,comunque,in ambedue i casi ,il combustibile utilizzato **Codice CER 03.03.05** (fanghi disinchiostrati) ***non possono in alcun caso essere attualmente definiti " BIOMASSA"*** e che nel migliore dei casi costituiscono una tipologia di combustibile molto lontano dai requisiti previsti e ragionevoli ***(Potere Calorifico inferiore)*** dall'**All 2 sub-allegato 1 del D.M. 5.02.1998** e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per migliore comodità si allega estratto autentico della Norma di cui sopra

12. ***Tipologia:*** Fanghi essiccati di depuratone di acque dell'industria cartaria, ~~fanghi oleosi dell'industria petrolifera~~, [030302] ~~[030304]~~ **[030309] [030311] [030305]** ~~[030306]~~ **[030309] [030310] [030311]** ~~[050106]~~ **Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [050106*]**.

12.1 ***Provenienza:*** Processi di depurazione:

12.2 ***Caratteristiche del rifiuto:*** Fanghi con le seguenti caratteristiche:

Umidità in massa	**max**	**20%**
P.C.I. minimo	**sul tal quale**	**6.000 kJ/kg**
Zolfo	**sul tal quale in massa**	**max 0.6%**
Cloro organico	**sul tal quale in massa**	**max 0,9 mg/kg**
Pb	**sul secco**	**max 200 mg/kg**
Cr	**sul secco**	**max 00 mg/kg**
Cu	**sul secco**	**max 300 mg/kg**
Mn	**sul secco**	**max 300 mg/kg**
Ni	**sul secco**	**max 30 mg/kg**
As	**sul secco**	**max 10 mg/kg**
Cd+Hg	**sul secco**	**max 7 mg/kg.**

Per concludere chiediamo un approfondito esame dello studio di impatto ambientale di Lucart per verificare quanto sopra ed individuare altre specifiche contraddizioni e/o inesattezze più o meno volute

Comitato “Non Bruciamoci la Garfagnana”